

STOA' S.c.p.A.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Ambito applicativo
- Art. 3 Soggetti e requisiti dei titolari degli incarichi
- Art. 4 Criteri e modalità di conferimento degli incarichi
- Art.5 Elenco dei professionisti
- Art. 6 Modalità per l'iscrizione nell'elenco
- Art. 7 Cancellazione dall'elenco
- Art. 8 Contratto
- Art. 9 Espletamento degli incarichi
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 Premessa

Il presente Regolamento individua principi, criteri e modalità per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

Art. 2 Ambito applicativo

- 1. La STOA' provvede all'attuazione delle proprie attività per il tramite della propria organizzazione e personale dipendente, utilizzando e valorizzando al massimo le risorse tecnico-professionali interne. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i limiti e le modalità per il conferimento di incarichi a soggetti estranei alla STOA'.
- 2. Gli incarichi individuali di collaborazione autonoma aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, possono essere conferiti :
- a) con contratti di lavoro autonomo a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) con contratti di lavoro di natura occasionale a soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
- 3. Il conferimento dei predetti incarichi non comporta in alcun caso l'inquadramento nella struttura organizzativa aziendale, né la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, né lo svolgimento di compiti di gestione e rappresentanza della STOA'. Non possono essere affidati incarichi di collaborazione autonoma, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni ed attività del personale della STOA' con rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i compiti di gestione e rappresentanza .
- 4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
- a) agli incarichi professionali conferiti esclusivamente per il patrocinio e la difesa in giudizio della STOA' o per le relative domiciliazioni, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di motivazione, trasparenza, buon andamento ed economicità;
- b) agli incarichi professionali consistenti nello svolgimento di attività o adempimenti obbligatori per legge e disciplinati da normative specifiche.

Art. 3 Soggetti e requisiti generali dei titolari degli incarichi

- 1. Gli incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti a soggetti in possesso dei requisiti generali e professionali individuati nell'ambito del presente Regolamento e specificati di volta in volta in relazione alla natura ed alla specie dell'incarico da affidare scegliendo tra professionisti iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 5.
- 2. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che abbiano riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dalla legislazione antimafia o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego o che siano sottoposti a misure di prevenzione.
- 3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti a dipendenti della Pubblica Amministrazione soltanto previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4 Criteri e modalità di_conferimento degli incarichi

- 1. Il Direttore Generale della STOA', avvalendosi della collaborazione del Responsabile di Progetto, individua i collaboratori esterni scegliendo tra professionisti iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 5.
- 2. Tra i criteri per l'individuazione dei collaboratori esterni deve in ogni caso essere ricompresa la valutazione dei seguenti elementi:
- a.1) titoli di studio specificamente attinenti all'ambito delle prestazioni oggetto dell'incarico che si intende conferire;
- b.2) documentate esperienze professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare come emergenti dal curriculum.

Art. 5 Elenco dei professionisti

- 1. E' costituito un elenco aperto di professionisti che si siano dichiarati disponibili ad assumere incarichi di collaborazione esterna di cui al presente Regolamento, articolato per attività ed ambiti disciplinari corrispondenti a specifiche figure professionali.
- **2.** Ai fini dell'inserimento nell'elenco, la STOA' pubblica sul proprio sito istituzionale una sezione riportante le modalità per l'iscrizione nell'elenco.

Art. 6 Modalità per l'iscrizione nell'Elenco - Durata

- 1. I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione all'elenco di professionisti inviando la seguente documentazione:
- 1. Domanda redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A);
- 2. Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in ogni pagina;
- 3. Fotocopia documento di riconoscimento;
- 4. Eventuali certificazioni delle votazioni riportate da sistemi di gestione della qualità (per la categoria A1):

E' possibile candidarsi per più figure professionali.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa a Stoà S.C.p.A., Corso Resina 283, 80056 Ercolano (NA) in una delle seguenti modalità:

- consegna a mano;
- posta elettronica al seguente email: albo@stoa.it o posta certificata a: stoa@legalmail.it;
- raccomandata A/R, indicando sulla busta il mittente e la dicitura "Avviso elenco professionisti".

L'invio della domanda è ad esclusiva responsabilità del mittente. Stoà non si assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte non verranno prese in considerazione.

Nella domanda devono essere riportate a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

- a) di possedere tutti i requisiti di accesso previsti;
- b) di conoscere ed accettare tutte le disposizioni del presente Regolamento;
- c) di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti;
- d) di obbligarsi a comunicare tutte le variazioni relative al possesso dei requisiti di accesso previsti dal presente Regolamento.

L'iscrizione ha la durata di tre anni; decorso tale periodo la stessa dovrà essere confermata e/o
aggiornata a cura dell'iscritto, pena la cancellazione. Non è previsto alcun termine di scadenza per
l'iscrizione. I professionisti iscritti possono presentare in ogni tempo aggiornamenti del proprio
curriculum.

Art. 7 Cancellazione dall'elenco

- 1. E' disposta la cancellazione degli iscritti che:
- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano senza giustificato motivo rinunciato all'incarico già conferito;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) abbiano riportato per almeno tre volte una valutazione, condotta secondo i criteri ed i modelli previsti dal Sistema Qualità di Stoà, inferiore a 3 punti su 5.
- 2. L'iscritto cancellato dall'elenco può essere riammesso quando abbia riacquistato i requisiti per l'iscrizione ovvero, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c), decorsi almeno due anni dalla cancellazione.

Art. 8 Contratto

- 1. I rapporti tra la STOA' e i soggetti affidatari degli incarichi di cui al presente Regolamento vengono disciplinati mediante apposito contratto che deve contenere, tra l'altro, in particolare:
- a. i casi specifici in cui la Società ha facoltà di risolvere il contratto;
- b. l'espressa dichiarazione dell'incaricato circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all' art. 3 del presente Regolamento;
- c. l'espressa accettazione delle disposizioni del presente Regolamento da parte dell'incaricato;
- d. il diritto della Società all'utilizzo dei progetti, degli elaborati e di quanto risulta frutto dell'incarico;
- e. le penalità previste per il caso di inadempimento.

Art. 9 Espletamento degli incarichi

- 1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico il collaboratore esterno può avere accesso agli uffici ed agli atti, nonché all'uso di archivi e strumenti dell'Azienda solo previa autorizzazione della Società.
- 2. La STOA' è sollevata da ogni responsabilità per danni a terzi eventualmente provocati dall'affidatario nello svolgimento dell'incarico.

Art. 10 Entrata in vigore

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni eventuale, diversa disposizione regolamentare della Società in materia.